

## PARTE II

### ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

#### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio Commissariale  
per l'Emergenza nel Territorio del Bacino  
del Fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone  
(D.P.C.M. 19 maggio 2005)

DISPOSIZIONE 19 novembre 2010, n. 226.

Estensione del provvedimento commissariale n. 2 del 9 settembre 2005, prot. 196/05 fino alla confluenza tra il fiume Sacco e il fiume Liri.

#### LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI TERRITORI DEL BACINO DEL FIUME SACCO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale"*, e i DD.P.C.M. 6 aprile 2006, 24 aprile 2007, 30 maggio 2008, 31 ottobre 2008, 2 ottobre 2009;

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. 29 ottobre 2010 che ha prorogato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale fino al 31 ottobre 2011, estendendo le competenze dell'Ufficio commissariale alle aree agricole/ripariali dei comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3441, così come modificata e integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2005, n. 3447, che, nel definire i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la sopra citata situazione di crisi, ha nominato il Presidente della Regione Lazio Commissario delegato per l'emergenza, prevedendo che possa avvalersi di un Soggetto attuatore;

VISTO, in particolare, l'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3441/05 che assegna al Commissario delegato il compito di provvedere *"alla programmazione ed alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove possibile, ogni intervento necessario ed urgente sia per rimuovere ed isolare le fonti inquinanti sia per contenere la diffusione degli inquinanti"*;

VISTO il decreto 28 giugno 2005, n. 1, con il quale il Commissario delegato ha nominato il Soggetto attuatore ed i successivi provvedimenti di conferma dell'incarico;

VISTO l'art. 11-*quaterdecies*, comma 15, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che individua il territorio del bacino del fiume Sacco come sito di bonifica di interesse nazionale;

VISTA la disposizione n. 2, del 9 settembre 2005, prot. 196/05, del Commissario delegato con la quale, a scopo cautelativo, è stata disposta la perimetrazione, unitamente a misure restrittive, dell'area interessata dalla situazione emergenziale, ricadente nei comuni di Colleferro, Segni, Anagni, Gavignano, Paliano, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino;

RITENUTO che, allo stato attuale delle conoscenze, occorre provvedere alla perimetrazione dell'ulteriore territorio ricadente nell'ambito di competenza dell'Ufficio commissariale nonchè assumere, a scopo cautelativo, provvedimenti restrittivi per le aree a rischio di contaminazione ricadenti nei comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra;

TENUTO CONTO che sono state avviate le necessarie attività di monitoraggio delle matrici ambientali al fine di avere piena e completa conoscenza dell'effettivo stato della contaminazione;

RITENUTO che, sulla base dei risultati della caratterizzazione di prima fase delle predette aree agricole ripariali, già eseguita nel 2008 dall'Ufficio commissariale, applicando il principio della massima cautela, è necessario estendere parte delle misure restrittive per l'utilizzazione delle aree di cui alla Disposizione n. 2 del 9 settembre 2005 anche alle aree agricole/ripariali, site nei comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra;

SU PROPOSTA del Soggetto attuatore;

DISPONE

Articolo 1

1. E' estesa fino alla confluenza tra il fiume Sacco e il fiume Liri (comune di Falvaterra) la perimetrazione provvisoria e cautelativa dell'area a rischio di contaminazione, comprendente le porzioni di territorio destinate all'uso zootecnico e all'uso agricolo (aree agricole/ripariali) individuate tra:

- a) le aree esondabili con periodo di ritorno inferiore ai 30 anni (fascia A e B1 come definite dalla Autorità di Bacino Liri Garigliano);
- b) le porzioni di territorio rientranti nella fascia di 100 m dall'argine del fiume, salvo che venga superato un dislivello altimetrico superiore a 5 metri;

c) le porzioni di territorio limitrofe alle aree descritte ai punti a) e b) che sono state interessate dalla caratterizzazione ambientale eseguita dall'Ufficio commissariale nel corso del 2008 per il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, che hanno presentato valori rilevabili per gli isomeri dell'HCH.

2. La perimetrazione del territorio è disposta dall'Ufficio commissariale con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato, mediante apposizione di cartelli segnalatori collocati a vista l'uno dall'altro.

3. Nelle aree perimetrata è fatto divieto di:

a) stazionamento e pascolo di animali;

b) spostamento e movimentazione di terra, salvo specifica autorizzazione da rilasciarsi, da parte dell'Ufficio commissariale, previa caratterizzazione della matrice ambientale suolo/sottosuolo, approvata dall'ente di controllo competente.

## Articolo 2

1. I raccolti già effettuati nell'area perimetrata ai sensi dell'art. 1 e presenti nelle aziende interessate devono essere, provvisoriamente, stoccati a cura del proprietario del terreno o del coltivatore, se persona diversa, e sottoposti a verifica da parte degli uffici competenti (ASL/IZS), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo privato e/o alla commercializzazione.

2. Per le colture in atto sui terreni ricadenti nell'area perimetrata, alla data di emanazione della presente disposizione, il proprietario o il coltivatore, se persona diversa, è tenuto a dare comunicazione scritta al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista per il raccolto.

3. In ogni caso, il coltivatore o, in mancanza, il proprietario, ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo privato e/o alla commercializzazione, è tenuto a mantenere separato dal resto della produzione il prodotto coltivato nel terreno perimetrato secondo le previsioni dell'art. 1, in attesa dei risultati delle verifiche effettuate da parte degli uffici competenti (ASL/IZS) che possono comportare un intervento dell'Ufficio commissariale ai fini dello smaltimento del prodotto non conforme.

## Articolo 3


Il Corpo Forestale dello Stato vigila sulla corretta e immediata effettuazione degli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, provvedendo, in caso di omissioni, alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

#### Articolo 4

La presente disposizione è soggetta a revisione, anche ai fini dell'interdizione della coltivazione di specie vegetali per l'alimentazione umana e animale nei terreni perimetrati ai sensi dell'art. 1, in coerenza con gli esiti delle attività di monitoraggio sull'effettivo stato di contaminazione ambientale e con gli esiti degli studi sull'accumulo di contaminanti nelle diverse specie vegetali destinate ai consumi alimentari.

La presente disposizione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è altresì comunicata alla Provincia di Frosinone, ai Sindaci dei Comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra, nonché al Corpo Forestale dello Stato per darne immediata conoscenza ai soggetti interessati ed alla popolazione residente.

Il Commissario delegato  
**Renata Polverini**  
La Presidente della Regione Lazio



DISPOSIZIONE 19 novembre 2010, n. 227

Estensione del provvedimento commissariale n. 3 del 9 settembre 2005, prot. 195/05. Direttiva per l'utilizzo delle risorse idriche nei comuni individuati dal D.P.C.M. 29 ottobre 2010.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA  
NEI TERRITORI DEL BACINO DEL FIUME SACCO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale"*, e i DD.P.C.M. 6 aprile 2006, 24 aprile 2007, 30 maggio 2008, 31 ottobre 2008, 2 ottobre 2009;

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. 29 ottobre 2010 che ha prorogato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale fino al 31 ottobre 2011, estendendo le competenze dell'Ufficio commissariale alle aree agricole/ripariali dei comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3441, così come modificata e integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2005, n. 3447, che, nel definire i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la sopra citata situazione di crisi, ha nominato il Presidente della Regione Lazio Commissario delegato per l'emergenza, prevedendo che possa avvalersi di un Soggetto attuatore;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, punto 4, dell'O.P.C.M. n. 3441/05 che specificatamente prevede, tra i poteri del Commissario delegato, quello di adottare, sentite le Amministrazioni competenti, *"direttive, anche con carattere informativo, alle*

*autorità locali per l'utilizzo nel breve e medio termine, delle risorse idriche ai fini potabili, agricoli e zootecnici";*

VISTO il decreto 28 giugno 2005, n. 1, con il quale il Commissario delegato ha nominato il Soggetto attuatore ed i successivi provvedimenti di conferma dell'incarico;

VISTO l'art. 11-*quaterdecies*, comma 15, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 che individua il territorio del bacino del fiume Sacco come sito di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il provvedimento n. 3 del 9 settembre 2005 del Commissario delegato, con il quale sono state impartite direttive ai Sindaci dei Comuni di Colleferro, Segni, Anagni, Gavignano, Paliano, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, in ordine all'uso delle risorse idriche correlate all'uso delle acque del fiume Sacco e suoi affluenti nonché provenienti dai fossi Valle della Mola, Cupo e Gavozza;

RITENUTO che, in attesa di definitivi accertamenti sulle caratteristiche chimico-fisiche della matrice acque superficiali e sotterranee estese dall'Ufficio commissariale sino alla confluenza del fiume Sacco con il fiume Liri, applicando il principio della massima cautela, è necessario estendere le disposizioni sull'utilizzazione delle acque di cui alla direttiva n. 3 del 9 settembre 2005 anche ai comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra;

SU PROPOSTA del Soggetto attuatore;

EMANA LA SEGUENTE

DIRETTIVA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE NEI COMUNI  
INDIVIDUATI DAL D.P.C.M. 29 OTTOBRE 2010

1. I Sindaci dei Comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra, salvo successivi provvedimenti, sono tenuti ad assumere ogni iniziativa necessaria o utile ad assicurare che:
  - non vengano attinte acque per consumo umano o per uso zootecnico dal fiume Sacco;
  - non vengano altresì attinte acque per i suddetti medesimi scopi dagli altri fossi affluenti del fiume Sacco, entro i cento metri a monte della confluenza;
  - le acque del fiume Sacco vengano utilizzate ai fini irrigui, previo impiego di sistemi filtranti (anche mobili) idonei a trattenere i solidi sospesi, messi a disposizione anche dall'Ufficio commissariale.

2. I Sindaci dei Comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra sono tenuti ad assumere ogni iniziativa necessaria o utile ad assicurare che:

- sia interdetto il prelievo di acqua destinata all'uso umano, irriguo e zootecnico dai pozzi privati insistenti nel territorio di rispettiva competenza, rientrante nella zona di rischio come specificata nell'allegato 1. I Sindaci potranno rimettere all'uso i singoli pozzi, previa valutazione della qualità delle acque espressa dall'Ente competente, su richiesta dell'interessato;
- sia avviata, d'intesa con la Provincia di Frosinone, una specifica iniziativa diretta al censimento di tutti i pozzi privati insistenti nella zona di rischio, come specificata all'allegato 1, nonché al monitoraggio (campionamento e analisi) di un numero significativo dei suddetti punti d'acqua al fine di verificare le caratteristiche chimico fisiche delle falde idriche;
- siano incrementati gli usuali controlli di verifica, con cadenza almeno trimestrale sui pozzi le cui acque destinate al consumo umano, come definite dall'art. 2, comma 1, punto a), D.lgs. n. 31/2001 e s.m.i., e all'uso irriguo e zootecnico abbiano evidenziato, nel corso della fase di monitoraggio, valori prossimi ai minimi di legge consentiti;
- siano previsti controlli di verifica ogni qualvolta le notizie acquisite ne determinino l'opportunità;
- si provveda, dandone notizia all'Ufficio commissariale, all'approvvigionamento idrico, ai soli fini dell'abbeveramento, per le abitazioni rurali e gli allevamenti che rimangano sprovvisti di acqua potabile in conseguenza della presente direttiva.

La presente direttiva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è altresì comunicata alla Provincia di Frosinone, ai Sindaci dei Comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra, nonché all'ARPA Lazio, sez. di Frosinone, per darne immediata conoscenza ai soggetti interessati ed alla popolazione residente.

Il Commissario delegato  
*Renata Polverini*  
La Presidente della Regione Lazio

